

successivo paragrafo, ove si illustrano nel dettaglio gli elementi che ne giustificano l'adozione, alla luce delle criticità inerenti all'utilizzo di munizionamento ricaricato e delle conseguenti implicazioni sul piano della sicurezza e della responsabilità giuridica.

*** **

MOTIVAZIONE TECNICO-GIURIDICA

Preliminarmente, si rende necessaria una precisazione in ordine alla non corretta interpretazione della normativa vigente da parte di alcune Sezioni, le quali, nei quesiti formulati, hanno dimostrato di incorrere in un evidente fraintendimento circa la portata applicativa della circolare ministeriale n. 559/C.16105, XV.H.MASS(39) del 1999. Detta circolare, avente ad oggetto l'interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 47 T.U.L.P.S. in relazione all'attività di ricarica delle cartucce da parte di soggetti privati, si limita ad affermare che tale attività, pur non essendo oggetto di una disciplina normativa specifica, non risulta *ex se* vietata, a condizione che sia esercitata nel rispetto delle prescrizioni di legge. In particolare, si evidenzia come la legittimità della ricarica privata sia subordinata all'osservanza dei requisiti normativamente imposti, concernenti, tra l'altro, la titolarità dell'autorizzazione all'acquisto di esplosivi ai sensi dell'art. 55 T.U.L.P.S., gli obblighi di denuncia di cui all'art. 38 del medesimo Testo Unico, nonché i limiti quantitativi relativi alla detenzione di polveri, bossoli, inneschi e cartucce, come disciplinati dagli artt. 97 e 50 T.U.L.P.S. e dalle corrispondenti disposizioni regolamentari.

Tale ricostruzione interpretativa, tuttavia, non può condurre all'erronea conclusione per cui l'assenza di un divieto espresso implichi, in via automatica, la necessaria ammissibilità dell'impiego di tale munizionamento in qualsivoglia contesto, ivi compresi i poligoni di tiro regolamentati. Un simile ragionamento si porrebbe in contrasto con un principio cardine dell'ordinamento, secondo cui la liceità astratta di una condotta non ne esclude la possibilità di essere assoggettata a limitazioni specifiche, laddove lo impongano esigenze superiori di sicurezza, uniformità e controllo. La richiamata circolare ministeriale, infatti, si limita a riconoscere che l'attività di ricarica svolta da privati, qualora esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge, non costituisca di per sé un'attività illecita, atteso che il quadro normativo vigente non preveda un espresso divieto in tal senso. Tuttavia, tale affermazione non può essere intesa quale presupposto implicito per la generale ammissibilità del munizionamento ricaricato in ogni ambito, né preclude la possibilità che regolamenti specifici, per motivi di sicurezza, affidabilità e tracciabilità, ne dispongano l'esclusione in contesti caratterizzati da particolari esigenze di controllo e uniformità dei parametri tecnici. Ne consegue, dunque, che l'interpretazione sistematica della normativa di settore non possa prescindere da un'esegesi coerente con le disposizioni della Direttiva Tecnica D.T./P2 la quale, ai punti 2.b e 2.c, disciplina in modo puntuale le specifiche relative al munizionamento e all'armamento ammessi

nei poligoni di tiro c.d. "*chiusi a cielo aperto*". In tale contesto regolamentare, sebbene il testo normativo non operi una distinzione espressa tra munizionamento di natura commerciale e munizionamento ricaricato, ciò non può essere inteso quale implicita equiparazione tra i due, né tantomeno quale ammissione automatica e indiscriminata del secondo. La *ratio* sottesa alla regolamentazione del munizionamento, infatti, si fonda su parametri di sicurezza e di prevedibilità dell'energia cinetica sviluppata all'atto dello sparo, i quali non possono essere garantiti in maniera uniforme ed attendibile qualora si consentisse l'impiego di munizioni ricaricate da privati, attesa la loro intrinseca variabilità sotto il profilo balistico e chimico-fisico. Il principio cardine della disciplina di settore, infatti, risiede nella necessità di assicurare che ogni munizione impiegata nel poligono sviluppi un'energia cinetica iniziale ben definita, la cui determinazione non può prescindere dalla standardizzazione dei processi produttivi e dall'osservanza di rigorosi controlli di qualità, come avviene nel caso del munizionamento commerciale certificato.

Al contrario, il munizionamento ricaricato, in ragione della natura artigianale della sua realizzazione, si connota per un'assoluta eterogeneità sotto molteplici profili, risultando impossibile determinare con certezza l'energia cinetica effettivamente sprigionata da ogni singolo colpo, e con essa la sua compatibilità con i parametri di sicurezza imposti dalla direttiva. Tale incertezza trova la propria causa in molteplici fattori tecnici. Anzitutto, ogni munizione ricaricata costituisce un *unicum* irripetibile, frutto dell'operato di singoli soggetti, la cui esperienza e competenza possono variare in maniera significativa, con inevitabili ripercussioni sulla qualità e l'uniformità della cartuccia realizzata. Diversamente dalla produzione industriale, in cui ogni cartuccia è sottoposta a severi test di conformità prima dell'immissione in commercio, la ricarica effettuata da privati non è soggetta ad alcun protocollo standardizzato, con il risultato che ogni singolo colpo possa presentare differenze sensibili in termini di pressione interna, velocità del proiettile e traiettoria balistica. A ciò si aggiunge la *variabilità intrinseca delle materie prime impiegate*, la cui eterogeneità incide in modo determinante sulla costanza delle prestazioni balistiche e, dunque, sulla prevedibilità dell'energia cinetica sviluppata. La polvere da sparo, ad esempio, può differire non solo per composizione chimica, ma anche per granulometria e velocità di combustione, elementi che, interagendo tra loro in modo non sempre uniforme, influiscono direttamente sulla pressione generata all'interno della camera di scoppio e, conseguentemente, sulla velocità e sull'energia trasmessa al proiettile. Né può trascurarsi l'incidenza di altri fattori altrettanto determinanti, quali la scelta dell'innesco e la qualità dei bossoli, la cui integrità strutturale ed il grado di usura contribuiscono in maniera significativa a determinare l'effettivo rendimento della cartuccia. La *variabilità delle condizioni di ricarica*, inoltre, non fa che amplificare il già ampio margine di incertezza insito nel munizionamento ricaricato, poiché l'assenza di un ambiente controllato, quale quello garantito dagli stabilimenti produttivi, può esporre il processo ad una serie di possibili errori,

tanto di natura tecnica quanto umana. Il dosaggio della polvere, la chiusura del bossolo e la selezione dei componenti, infatti, dipendono interamente dall'abilità del singolo "ricaricatore", il quale opera con strumenti diversi, adotta metodologie non uniformi e possiede livelli di precisione che possono variare sensibilmente da un operatore all'altro. Ne consegue che ogni lotto di munizioni ricaricate, e talvolta ogni singola cartuccia, possa presentare discrepanze tali da comprometterne l'uniformità prestazionale, rendendo del tutto imprevedibili i parametri balistici e, con essi, l'energia cinetica sviluppata, la quale, come già osservato, costituisce un criterio imprescindibile ai fini della sicurezza nelle attività di tiro regolamentate dalla direttiva. Orbene, tali elementi dimostrano in maniera inconfutabile come il munizionamento ricaricato presenti un margine di variabilità del tutto incompatibile con le prescrizioni imposte dalla Direttiva D.T./P2, la quale fonda la propria disciplina su parametri di sicurezza imprescindibili, tra i quali spicca la prevedibilità dell'energia cinetica sviluppata da ciascun colpo. La mancata menzione espressa del divieto di utilizzo di munizioni ricaricate sugli atti di rilascio delle agibilità, pertanto, non può essere intesa, quale implicita autorizzazione al loro impiego, giacché un'interpretazione sistematica della normativa impone di subordinare la legittimità del munizionamento all'effettiva possibilità di garantire il controllo e l'uniformità dei parametri balistici richiesti. In considerazione dell'impossibilità tecnica di garantire, nel caso di cartucce ricaricate, la necessaria prevedibilità dei parametri balistici, si impone, quale imprescindibile conseguenza, l'esigenza di salvaguardare la sicurezza dei tiratori, evitando l'introduzione di variabili non controllabili che potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento delle attività di tiro. Parimenti, risulta essenziale assicurare la preservazione dell'integrità strutturale degli impianti, la cui idoneità all'uso risulta inscindibilmente connessa all'impiego di munizionamento caratterizzato da specifiche tecniche certe, omogenee e sottoposte a rigorosi controlli di conformità, tali da escludere margini di imprevedibilità incompatibili con i criteri di sicurezza imposti dalla disciplina di settore. Tale conclusione, d'altronde, trova ulteriore e decisivo conforto nel parere espresso dal Comando Genio (**AII. 1**), il quale afferma, nella propria comunicazione prot. M_D AAE405C REG2024 0014597 in data 21-03-2024, avente ad oggetto "*Attività di verifica per rinnovo/rilascio agibilità al tiro ai sensi della D.T./P2 per le Sezioni TSN. Impiego del munizionamento ricaricato ed armi avancarica. Richiesta chiarimenti*", che "[...] per motivi di sicurezza ed in analogia a quanto indicato nell'Allegato J della Direttiva 4020 edizione 2020 **è vietato l'impiego di munizionamento spezzato, ricaricato, perforante, esplosivo, incendiario, tracciante [...]**", fermo restando che sono in corso ulteriori approfondimenti atti a valutare la possibilità di utilizzo del munizionamento in oggetto in specifiche circostanze [...]. Oltre a ciò, non è possibile sottacere che, già nell'anno 2019, il Comando Forze Operative Sud (**AII. 2**), con atto prot. M_D E26348 REG2019 0037520 in data 24-04-2019 avente ad oggetto "*LECCE. Sezione T.S.N. Poligono di tiro chiuso a cielo aperto. Utilizzo del*

munizionamento ricaricato”, imponeva il divieto di utilizzo del cartucciame ricaricato, in considerazione del fatto che “[...] *consentire l’uso di munizionamento “ricaricato”, e quindi non certificato in termini di energia cinetica e processo realizzativo del cartucciame (controllo qualità) espone, non solo il tiratore ma tutti i presenti in prossimità della linea di fuoco e dell’area tiratori, (finanche all’esterno dello stand) ad un “rischio” non preventivabile.* 4. Per quanto precede, l’uso del munizionamento ricaricato non potrà **mai** essere autorizzato da questo Comando [...]”. In tale prospettiva, il divieto in esame non solo si colloca perfettamente nell’alveo delle disposizioni normative e regolamentari di riferimento, ma trova ulteriore legittimazione nel principio di prevenzione, il quale impone che, in ambiti connotati da un elevato grado di rischio, quali quelli relativi alle attività di tiro, la sicurezza sia garantita non già mediante mere valutazioni *ex post* dell’idoneità del materiale impiegato, bensì attraverso un rigoroso controllo *ex ante*, che escluda a priori qualsiasi elemento suscettibile di alterare i parametri di sicurezza stabiliti. La previsione contenuta nelle comunicazioni del Comando Genio e del Comando Forze Operative Sud, dunque, lungi dal costituire una limitazione arbitraria, si configura come un’inevitabile e razionale applicazione del principio di precauzione, che impone di privilegiare sempre la tutela della sicurezza e l’integrità degli impianti, rispetto a pretese di natura individuale, fondate su presupposti giuridicamente inconsistenti e tecnicamente in fase di studio. Né potrebbe, in alcun modo, rilevare la predisposizione e sottoscrizione di qualsivoglia documentazione volta a determinare un esonero di responsabilità in capo ai gestori dei poligoni, atteso che la sicurezza degli impianti e l’incolumità dei tiratori costituiscono principi di ordine pubblico, insuscettibili di essere derogati per effetto di atti dispositivi di natura privatistica. L’eventuale compilazione di dichiarazioni di manleva, infatti, non potrebbe mai supplire all’inderogabile necessità di garantire l’osservanza di parametri tecnici rigorosi ed uniformemente verificabili, in quanto la salvaguardia delle condizioni di sicurezza non può essere rimessa alla mera volontà dei singoli, né può essere elusa attraverso strumenti giuridici che, per loro natura, non incidono sulla concreta eliminazione dei rischi derivanti dall’impiego di munizionamento privo di certificazione standardizzata. Deve, dunque, ritenersi che il divieto di utilizzo di cartucce ricaricate nei poligoni regolamentati si imponga *ex lege*, quale misura imprescindibile per la tutela della pubblica incolumità, e che esso non possa essere eluso mediante artifici documentali volti a trasferire sul singolo tiratore una responsabilità che, per sua stessa natura, attiene a profili di sicurezza collettiva e non può formare oggetto di rinuncia o limitazione negoziale. Per quanto sopra esposto, il divieto di utilizzo del munizionamento ricaricato nei poligoni di tiro chiusi a cielo aperto, lungi dal tradursi in un’ingiustificata compressione delle facoltà dei tiratori, si configura quale misura imprescindibile per il rispetto dei principi di sicurezza e prevedibilità, i quali permeano l’intero impianto regolatorio ed impongono *standard* di uniformità e controllo, che il munizionamento ricaricato, per sua stessa natura, non può in alcun modo

garantire. In tale prospettiva, il divieto in parola non solo si rivela pienamente conforme ai criteri normativi vigenti, ma trova ulteriore giustificazione nell'irrinunciabile esigenza di tutela dell'incolumità dei soggetti coinvolti e dell'integrità delle strutture deputate all'attività di tiro. Ad ogni modo, non può sottacersi che il Comando Genio abbia già evidenziato come siano in corso approfondimenti volti a valutare l'eventuale impiego del munizionamento in oggetto, in condizioni di sicurezza e in specifiche circostanze, attualmente allo studio, senza che ciò, tuttavia, possa al momento incidere sull'efficacia del divieto attualmente vigente che, come ampiamente sottolineato, trova il fondamento nella necessità di garantire parametri di sicurezza non suscettibili di deroga.

Al riguardo, lungi dal voler rappresentare la presente una volontà di totale chiusura sull'argomento, l'intendimento dell'Amministrazione scrivente, consiste nella redazione di uno specifico protocollo, di eventuale immediata applicazione sperimentale e da recepirsi successivamente all'interno dell'emananda Direttiva 4021 (nuova normativa di regolamentazione dei poligoni chiusi a cielo aperto), strutturato attraverso le seguenti fasi:

- organizzazione di corsi di formazione teorica e pratica, iniziale ed eventualmente periodica, a favore di istruttori e tiratori, a cura di appositi Enti formatori che, a seguito di un definito programma didattico teorico e pratico, rilascerebbero apposito attestato di formazione.
- controllo a cura dei TSN e con periodicità da definire, del munizionamento prodotto, anche con semplici e non invasivi test di velocità, approfittando della disponibilità di apparecchiature tecnologiche moderne;
- previsione di polizze assicurative adeguate a sicura copertura delle responsabilità civile e penale dei TSN, verso eventuali azioni di rivalsa;
- acquisizione di un parere giuridico legale sulla bontà del protocollo
- previsione di una fase sperimentale delle procedure, in cui coinvolgere alcuni TSN ed alcune famiglie di tiratori, es. solo "tiratori esperti" e come tali riconosciuti dal presidente del TSN.

Fino al perfezionamento e alla successiva formalizzazione del prefato protocollo, ogni pretesa volta a contestare la legittimità del divieto al munizionamento ricaricato si rivela priva di pregio, in quanto non supportata da qualsivoglia solida base normativa o tecnica su cui fondarsi.

IL COMANDANTE

Col. g. t. ISSMI Mario Fabio PESCATRICE

